## Polizza Creditor Protection Insurance (Findomestic Banca SpA)

DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurance Vie

Prodotto: Prestito Personale, Credito Finalizzato e Apertura di linea di credito (Polizza Collettiva n. 5099/01)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

#### Che tipo di assicurazione è?

Una soluzione assicurativa, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all'Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento che può essere di tipo: Prestito Personale, Credito Finalizzato (all'acquisto di auto, moto e mobili) oppure Apertura di linea di credito (anche attraverso l'emissione di una carta di credito).

Contraente: Findomestic Banca SpA



#### Che cosa è assicurato?

#### Inabilità Temporanea Totale

- ✓ Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia
- ✓ Somma assicurata pari a massimo 1.500 euro per ciascuna rata mensile; Prestazione pari a massimo 24 rate mensili per singolo Sinistro e massimo 36 rate mensili per intera durata della copertura



#### Che cosa non è Assicurato

- cliente con età superiore ai 70 anni al momento dell'adesione
- cliente con età superiore ai 78 anni alla scadenza del Finanziamento
- cliente portatore di uno stato di invalidità uguale o superiore al 34% al momento dell'adesione
- cliente che riceve una pensione d'invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
- cliente con contratto di lavoro dipendente che non sia di diritto italiano, con un orario settimanale inferiore alle 16 ore e di durata inferiore ai 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento dell'adesione



#### Ci sono limiti di copertura?

#### Le esclusioni generali per tutte le garanzie

- ! dolo dell'Assicurato, dell'Aderente o del Beneficiario
- ! sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
- ! sinistri legati ad azioni intenzionali dell'Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; Sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico
- ! sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
- ! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
- ! Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
- ! sinistri conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
- ! sinistri conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche, di paracadutismo o di sport aerei

#### Le esclusioni specifiche per la garanzia Inabilità Temporanea Totale

! interruzioni di lavoro dovute a gravidanza



#### Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutto il mondo.



#### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute.

Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In particolare, le informazioni richieste al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenzia sin d'ora che non avrebbe consentito alla conclusione del contratto se avesse conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l'informazione inesattamente o reticentemente rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.

Inoltre, hai l'obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell'Assicurazione, uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.

## **©**

#### Come e quando devo pagare?

- ✓ Prestito Personale e Credito Finalizzato: il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione e verrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il premio ti verrà addebitato con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del finanziamento.
- ✓ Apertura di linea di credito: il pagamento del Premio avviene in anticipo e periodicamente. Il premio ti verrà addebitato con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del finanziamento.

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza, cioè dal giorno di erogazione del Finanziamento. Le garanzie cessano, alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre:

- 121 mesi dalla data di erogazione, in caso di Prestito Personale
- 84 mesi dalla data di erogazione, in caso di Credito Finalizzato
- la fine del mese di compimento dei 78 anni di età da parte dell'Assicurato, in caso di Apertura di linea di credito

## Come posso disdire la polizza?

Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email. In caso di durata poliennale dell'Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, devi comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.

# POLIZZA COLLETTIVA N. 5099/01

**Edizione 10/2018** 

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- · Nota Informativa
- Glossario
- · Condizioni di Assicurazione
- Modulo di adesione

deve essere consegnato al Contraente e all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione.

La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

FASCICOLO INFORMATIVO



# Indice

Nota Informativa	1 di 4
A. La Compagnia Assicurativa	
B. Informazioni sull'Intermediario	
C. Prestazioni Assicurative e Garanzie	 1 di 4
D. Costi, sconti e regime fiscale	 2 di 4
E. Altre informazioni sul contratto	3 di 4
Glossario	1 di 3
Condizioni di Assicurazione	1 di 14
Polizza in sintesi	4 11 4 4
Norme che regolano l'assicurazione	
Cosa e chi copre la Polizza	
Chi si può assicurare	2 di 14
A quali condizioni opera l'Assicurazione	
Come assicurarsi	
Quanto durano le garanzie	3 di 14
Si può recedere dall'Assicurazione	
Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia	
Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture	
A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia	7 di 14
Chi ha diritto all'Indennità in caso di Sinistro	7 di 14
Come si calcola e come si paga il Premio	8 di 14
Come si denuncia un Sinistro	
Quando riceverò l'Indennità	10 di 14
Quale legge si applica a questo contratto	10 di 14
Come comunico con la Compagnia	10 di 14
Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi	
Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità	
Qual è il foro competente in caso di controversia	
A chi devo inviare un eventuale reclamo	
Protezione dei dati personali	
Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità	
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza 5099/01	14 di 14
Modulo di Adesione	1 di 4



## Nota Informativa

Prima di concludere l'Assicurazione legga attentamente questa Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione.

Cardif Assurance Vie ha redatto questa Nota Informativa secondo lo schema elaborato dall'ISVAP, ora IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che ne stabilisce ma non ne approva i contenuti.

Troverà sul sito www.bnpparibascardif.it le modifiche al Fascicolo Informativo che non derivano da innovazioni normative.

#### A - La Compagnia Assicurativa

#### 1. Informazioni generali sulla Compagnia

La Compagnia assicurativa è Cardif Assurance Vie, che ha la sede sociale in Boulevard Haussmann 1, Parigi (Francia).

La Polizza Collettiva n° 5099/01 – che copre i rischi di Decesso, Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea Totale – (di seguito, la "Polizza") è stipulata con la Rappresentanza Generale per l'Italia della Compagnia.

La Rappresentanza Generale per l'Italia, soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano
- P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 08916510152
- REA: 1254537
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00010
- PEC: cardifvie@pec.cardif.it
- Email: servizioclienti@cardif.com
- Telefono: 02 772241
- Sito web: www.bnpparibascardif.it.

#### 2. Situazione patrimoniale della Compagnia

Patrimonio Netto: 3.568,297 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il capitale sociale e 2.849,130 Milioni di Euro è il totale delle riserve patrimoniali (dati dall'ultimo bilancio approvato).

#### B - Informazioni sull'intermediario

**FINDOMESTIC BANCA S.P.A.** che ha stipulato una polizza collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono un Finanziamento concesso dalla stessa Contraente e propone

l'adesione alle coperture su incarico della Compagnia.

- Capitale Sociale: 659.403.400 Euro i.v.
- Sede legale: Via Jacopo da Diacceto 48, Firenze
- Indirizzo PEC: findomestic\_banca\_pec@findomesticbanca.telecompost.it;
- R.E.A. 370219 FI
- Cod. Fisc./Part. IVA e Registro Imprese di Firenze: n. 03562770481
- Albo Banche: n. 5396
- iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari come "Findomestic Gruppo" al n. 3115.3 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas).

#### C - Prestazioni Assicurative e garanzie

L'Assicurazione è offerta facoltativamente insieme al Finanziamento erogato da Findomestic Banca S.p.A. La durata del contratto non può superare la durata del Finanziamento al quale è aggregato. In casi particolari, la durata può essere inferiore, come indicato all'art. 5.2 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 3. Le garanzie

**L'Assicurazione**, nei limiti di quanto previsto all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione (eventi o situazioni esclusi dalla copertura), **copre i rischi di**:

- Decesso
- · Invalidità Permanente
- · Inabilità Temporanea Totale

Le Condizioni di Assicurazione descrivono nei dettagli le singole prestazioni. Le **esclusioni** sono indicate all'art. 8.

È importante che l'Aderente/Assicurato legga con estrema attenzione e comprenda:

- le condizioni che devono sussistere al momento dell'Adesione e che devono permanere durante l'assicurazione > art. 3 (sulle condizioni a cui opera l'Assicurazione) delle Condizioni di Assicurazione
- le conseguenze per l'eventuale venir meno delle condizioni di cui sopra > artt. 5.2 (sulla cessazione delle garanzie) e 6.2 (sul recesso della Compagnia) delle Condizioni di Assicurazione. È anche importante che l'Aderente/Assicurato legga con attenzione le raccomandazioni e le avvertenze eventualmente presenti nel Modulo di adesione sulle informazioni da comunicare sullo stato di salute.

CARDIF ASSURANCE VIE

Pagina 1 di 4

Rappresentanza generale per l'Italia: Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano - Tel. +39 02 77 22 41 - Fax +39 02 76 00 81 49 - PEC cardifyie@pec.cardifit - www.bnpparibascardifit Société Anonyme - Capitale Sociale € 719.167.488 i.v. - Sede sociale: 1, boulevard Haussman - 75009 Parigi - Francia - Registro commercio Parigi B 732 028 154
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916510152 - R.E.A. n°1254537



#### 4. Il Premio

Se l'Assicurazione è abbinata a Prestito Personale o Credito Finalizzato, il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. L'ammontare dipende dall'importo del Finanziamento. Il Premio è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa alla Compagnia in un'unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Finanziamento.

Se l'Assicurazione è abbinata ad Apertura di linea di credito, il Premio si paga in anticipo e periodicamente. L'ammontare dipende dall'importo della rata mensile di rimborso. Il premio si paga contestualmente alla rata mensile di rimborso (ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del premio, dove ciò sia possibile presso l'Intermediario).

# Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati.

Costi a carico dell'Aderente: Emissione del contratto:

 se l'Assicurazione è abbinata a Prestito Personale e Credito Finalizzato: 5 euro

#### Remunerazione Intermediario

- se l'Assicurazione è abbinata a Prestito Personale, in media 54,53% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100 euro, la remunerazione dell'Intermediario è di 54,53 euro)
- se l'Assicurazione è abbinata a Credito Finalizzato, in media 68,15% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100 euro, la remunerazione dell'Intermediario è di 68,15 euro)
- se l'Assicurazione è abbinata ad Apertura di linea di credito, in media 68,85% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100 euro, la remunerazione dell'Intermediario è di 68,85 euro).

La Compagnia può riconoscere all'intermediario, inoltre, un compenso determinato alla fine di ciascun esercizio sulla base dell'andamento del portafoglio assicurato, tenendo il relativo importo a proprio esclusivo carico.

In caso di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità del Prestito Personale e del Credito Finalizzato, la Compagnia restituisce all'Aderente la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Aderente può richiedere di mantenere le coperture assicurative fino alla scadenza originaria dell'Assicurazione, come indicato all'art. 5.3 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di rimborso di parte del Prestito Personale o del Credito Finalizzato (Estinzione Anticipata Parziale) la Compagnia restituisce la parte di Premio pagato corrispondente alla riduzione della Prestazione e della durata della copertura assicurativa a seguito

dell'Estinzione Anticipata Parziale, come indicato all'art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di rimborso di parte del finanziamento di tipo Apertura linea di Credito (Estinzione Anticipata Parziale) la Compagnia rimodula le rate di Premio ancora da pagare dopo l'Estinzione Anticipata Parziale in misura corrispondente alla riduzione della Prestazione e della durata della copertura assicurativa a seguito dell'Estinzione Anticipata Parziale, come indicato all'art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione.

#### D - Costi, sconti e regime fiscale

#### 5. Costi

Costi a carico dell'Aderente: Emissione del contratto:

- se l'Assicurazione è abbinata a Prestito Personale e Credito Finalizzato: 5 euro

#### Remunerazione Intermediario

- se l'Assicurazione è abbinata a Prestito Personale, in media 54,53% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100 euro, la remunerazione dell'Intermediario è di 54,53 euro)
- se l'Assicurazione è abbinata a Credito Finalizzato, in media 68,15% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100 euro, la remunerazione dell'Intermediario è di 68,15 euro)
- se l'Assicurazione è abbinata ad Apertura di linea di credito, in media 68,85% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100 euro, la remunerazione dell'Intermediario è di 68,85 euro). La Compagnia può riconoscere all'Intermediario, inoltre, un compenso determinato alla fine di ciascun esercizio sulla base dell'andamento del portafoglio assicurato, tenendo il relativo importo a proprio esclusivo carico.

#### 6. Sconti

Non sono previsti sconti di Premio.

#### 7. Regime fiscale

Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana, che per questa Polizza prevede:

- la totale esenzione da imposte sui premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente
- un'imposta sui premi versati per la garanzia Inabilità Temporanea Totale nella misura del 2,50%
- una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 19% dei premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente entro i limiti previsti dalla normativa. La detrazione è riconosciuta all'Aderente
- la totale esenzione da imposte della prestazione pagata ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente.

Pagina 2 di 4



#### E - Altre informazioni sul contratto

#### 8. Perfezionamento del contratto

Le modalità di perfezionamento dell'adesione alla Polizza sono indicate all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, e la decorrenza delle garanzie all'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 9. Riscatto e riduzione

Non è possibile riscattare o ridurre la Polizza.

#### 10. Diritto di recesso

#### 10.1 - Recesso del cliente

È possibile recedere dal contratto entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite e-mail ai seguenti recapiti:

#### Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita Casella Postale 550

20123 Milano

Fax: 02 30329809

#### Email: lineapersone@cardif.com

Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione. Se l'Assicurazione è abbinata a Prestito Personale o a Credito Finalizzato, la Compagnia provvede al rimborso del Premio all'Aderente/ Assicurato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il rimborso è effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che l'Aderente/Assicurato ha indicato nella comunicazione di recesso; in mancanza di indicazione sarà utilizzato il conto corrente sul quale vengono addebitate le rate di Finanziamento. L'importo rimborsato è pari al Premio versato al netto delle spese di emissione indicate al punto 5, delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. L'Aderente/Assicurato, con la comunicazione di recesso, potrà chiedere espressamente che il rimborso del Premio avvenga tramite la riduzione della durata e/o dell'ammontare delle rate del finanziamento per un importo corrispondente al Premio versato al netto delle spese di emissione indicate al punto 5, delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. In tale ultimo caso, con l'avvenuta rimodulazione del finanziamento, la Compagnia è espressamente liberata dall'Aderente da ogni ulteriore obbligo di restituzione del Premio. Se l'Assicurazione è abbinata ad Apertura di linea di credito, all'Aderente/Assicurato viene restituito, attraverso la Contraente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il Premio eventualmente versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.

L'art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione regola i

termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza.

#### Attenzione:

Cardif Assurance Vie propone la sottoscrizione di contratti di durata poliennale contenenti garanzie danni a fronte di una riduzione del Premio rispetto alla corrispondente tariffa annuale (art. 1899 del Codice Civile). In tal caso, l'Aderente/Assicurato può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, deve comunicarlo con un preavviso di 60 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata. Il recesso ha effetto da tale momento di fine dell'annualità assicurativa. Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. L'art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso annuale.

#### 10.2 - Recesso della Compagnia

La Compagnia può recedere dal contratto se l'Aderente o l'Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). L'art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso.

La Compagnia può, inoltre, recedere dall'Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.

# 11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione necessaria per la liquidazione delle prestazioni è elencata all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia liquiderà il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente e in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per la garanzia Inabilità Temporanea Totale (art. 2952 del Codice Civile). La Compagnia, nei casi previsti dalla legge sui rapporti dormienti, n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, verserà i diritti non richiesti e quindi prescritti al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### 12. Legge applicabile e lingua del contratto

Al contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. La lingua in cui si svolgono tutte le comunicazioni che lo riguardano, per tutta la durata

Pagina 3 di 4



della copertura assicurativa, è l'italiano.

#### 13. Reclami

#### Reclami alla Compagnia

Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), lei deve inviare una comunicazione scritta, per e-mail, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:

Cardif - Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi 3 20124 Milano

Email: reclami@cardif.com fax 02.77.224.265

E' possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul internet della Compagnia www.bnpparibascardif.it.

La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.

#### Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L'intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

#### Reclami all'IVASS

Il reclamo che riguarda l'accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:

IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Ouirinale 21, 00187 Roma ivass@pec.ivass.it fax 06.42133206

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia

www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il nome, cognome, domicilio ed eventuale recapito telefonico dell'Assicurato
- · la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
- i motivi del reclamo e la documentazione a supporto. È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo nº 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
- l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: www.ec.europa.eu/fin-net)
- l'IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza. L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Vie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito: http://acpr.banque-france.fr/en/ protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html

#### 14. Comunicazioni tra l'Aderente/Assicurato e la Compagnia

Tranne che per il recesso (> art.6.1), per i sinistri (> art.12), per i reclami (> art. 19) e per la privacy (> art. 20), deve inviare le sue comunicazioni a mezzo posta o tramite email, ai seguenti recapiti:

Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita Casella Postale 550 20123 Milano

#### Email: servizioclienti@cardif.com

La Compagnia invia le sue comunicazioni all'ultimo indirizzo comunicato dall'Aderente/Assicurato o al suo indirizzo email se ha dato l'autorizzazione.

#### 15. Conflitti d'interesse

La Compagnia vigila per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell'ambito delle operazioni in conflitti d'interesse, ha rilievo l'assegnazione di un mandato distributivo a favore di Findomestic Banca, Società appartenente al Gruppo del quale è parte anche la Compagnia. Pur in presenza del conflitto d'interesse, la Compagnia opera in modo da non danneggiare gli Aderenti e da ottenere per loro il miglior risultato possibile.

Le informazioni contenute in questa Nota Informativa sono complete e corrette e Cardif Assurance Vie ne è responsabile.

CARDIF ASSURANCE VIE

Il Direttore Generale

Pierluigi Verderosa



Pagina 4 di 4

### Glossario

#### Aderente

Persona fisica che sottoscrive la Polizza.

#### Assicurato

Soggetto che coincide con l'Aderente per il quale è prestata l'Assicurazione.

#### Assicurazione

Contratto con il quale la Compagnia presta le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.

#### Attività sportiva professionistica

Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici.

La disciplina sportiva deve:

- · essere regolamentata dal CONI
- conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate
- essere praticata secondo le direttive del CONI, che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.

#### Beneficiario

Soggetto cui spettano le prestazioni assicurative.

#### Compagnia, Assicuratore

Per tutte le garanzie della Polizza Collettiva n° 5099/01, Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif Vie"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano
- Capitale sociale: 719.167.488,00 euro
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510152
- REA: 1254537
- PEC: cardifvie@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00010
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

#### Condizioni di Assicurazione

Parte del Fascicolo Informativo che contiene l'insieme delle clausole dell'Assicurazione.

#### Contraente

Findomestic Banca S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei clienti che sottoscrivono finanziamenti da essa concessi.

#### Data di Decorrenza

In caso di Prestito Personale e Credito Finalizzato, è il giorno in cui la Contraente eroga il Finanziamento. In caso di Apertura di linea di credito, è il giorno di primo utilizzo della linea di credito, anche tramite la carta di credito.

#### Decesso

Morte dell'Assicurato.

#### Estinzione Anticipata Parziale

Riduzione dell'importo dovuto per il Finanziamento a seguito di rimborso di parte del debito residuo.

#### Estinzione Anticipata Totale

Anticipata estinzione del contratto di Finanziamento a seguito di rimborso integrale del debito residuo, in un'unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.

#### Fascicolo informativo

Documento consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione. È previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010 e contiene: la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed, eventualmente, il Modulo di adesione.

#### Finanziamento

Il finanziamento erogato dalla Contraente che può essere di tipo:

- Prestito Personale
- Credito Finalizzato all'acquisto di auto, moto e mobili
- **Apertura di linea di credito**, anche attraverso l'emissione di una carta di credito

#### Firma Elettronica Avanzata

Insieme di dati digitali allegati o connessi a un documento informatico che consentono di identificarne il firmatario e di connetterlo al documento in modo univoco.

Il firmatario ha il controllo esclusivo dei dati, dei quali è possibile rilevare ogni modifica. Quando si sottoscrive un documento con Firma Elettronica Avanzata generalmente si firma su Tablet o Pad.

#### Firma Elettronica Digitale

Particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche: una pubblica per il destinatario e una privata per il titolare. Insieme, garantiscono la provenienza e l'integrità di un documento o di

Pagina 1 di 3



un insieme di documenti informatici. Quando si sottoscrive un documento con Firma Elettronica Digitale generalmente si abbinano un PIN e una OTP (One Time Password).

#### Franchigia

Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalla Compagnia, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato. Nelle Condizioni di Assicurazione consiste in un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile, il Beneficiario non ha mai diritto ad alcuna Indennità.

#### Inabilità Temporanea Totale

Perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere.

Se l'evento colpisce un Non Lavoratore, l'Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestiche.

#### Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione)

Somma dovuta al Beneficiario in caso di Sinistro.

#### Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

#### Invalidità Permanente

Perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell'Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa.

#### **IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

#### Lavoratore Autonomo

Persona fisica che esercita un'attività lavorativa regolare e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

#### Lavoratore Dipendente Privato

Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, al momento dell'adesione, è richiesta un'anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro, alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.

#### Lavoratore Dipendente Pubblico

Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria. Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono considerati Dipendenti Pubblici anche i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione in base ai seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratto di lavoro intermittente.

#### Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

#### Massimale

La somma massima che la Compagnia paga come Indennizzo.

Pagina 2 di 3



#### Modulo di Adesione

Documento predisposto dalla Compagnia contenente la Dichiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall'Aderente.

#### Non Lavoratore

Persona fisica che non è né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. È considerato Non Lavoratore anche chi lavora da meno di sei mesi e non ha ancora superato il periodo di prova, i pensionati (anche se contestualmente svolgono un'attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata con un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all'estero (se non regolati dalla legge italiana).

#### OTP (One Time Password)

Password numerica, utilizzabile una sola volta, fornita all'Aderente subito prima che utilizzi la firma elettronica.

#### PIN (Personal Identification Number)

Codice di identificazione personale associato a un dispositivo sicuro di firma, con cui l'Aderente accede alle funzioni del dispositivo. Abbinato a una OTP (One Time Password), consente di apporre una firma elettronica.

#### Polizza

La Polizza Collettiva n° 5099/01 stipulata fra Contraente e Compagnia.

#### Polizza collettiva

Contratto di assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti.

#### Portabilità

L'esercizio, da parte dell'Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto di finanziamento a un altro finanziatore.

#### Premio

Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni previste dall'Assicurazione.

#### Prescrizione

Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge.

#### Questionario medico

Documento con il quale la Compagnia pone all'Assicurato domande sul suo stato di salute per valutare il rischio al momento in cui accede alla copertura.

#### Ricovero Ospedaliero

Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.

#### Sinistro

Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.

#### Supporto durevole

Qualsiasi strumento che permetta all'Aderente di: conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate; ritrovarle facilmente nel periodo in cui gli servono; riprodurle in modo identico.

#### Tecnica di comunicazione a distanza

Qualunque strumento per concludere il contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea dell'Assicuratore e dell'Aderente.



Pagina 3 di 3

## Condizioni di Assicurazione

#### La polizza in sintesi

La Polizza Collettiva n. 5099/01 è la soluzione assicurativa a tutela della persona in grado di rispondere alle **necessità di protezione** in caso di **Decesso, Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea Totale** per poter affrontare con maggior tranquillità gli imprevisti che possono compromettere la capacità di rimborso del finanziamento.

Che cos'è

#### Questo prodotto offre 3 garanzie:

- Decesso
- Invalidità Permanente
- · Inabilità Temporanea Totale

In caso di Decesso e Invalidità Permanente verrà liquidato un importo pari al debito residuo del finanziamento alla data del sinistro, mentre in caso di Inabilità Temporanea Totale verrà invece riconosciuta una somma pari alle rate mensili del finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità, al netto dei giorni di franchigia.

Cosa copre

#### Leggere attentamente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione


Questa pagina di sintesi illustra la polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l'assicurazione è prestata, che sono esclusivamente quelli previsti negli articoli di seguito riportati.

In queste Condizioni di Assicurazione, ad aiutarla nella lettura e consultazione, troverà il simbolo "Da tenere a mente". La invitiamo inoltre a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate le definizioni dei termini indicati nelle Condizioni con l'iniziale maiuscola.

In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza numero verde 800.900.780 oppure dall'estero al numero +39 0277224686 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00



Pagina 1 di 14





## Norme che regolano l'assicurazione

#### Articolo 1. Cosa e chi copre la Polizza?

La Polizza copre i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il Finanziamento, e cioè il Decesso, l'Invalidità Permanente, e l'Inabilità Temporanea Totale. Tutte le garanzie hanno effetto sempre e immediatamente. Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all'art. 7. Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.

Garanzie della Polizza	
Decesso	✓
Invalidità Permanente	✓
Inabilità Temporanea Totale	✓

#### Articolo 2. Chi si può assicurare?

Per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione è necessario che l'Assicurato, al momento dell'adesione:

- non abbia più di 70 anni
- non sia portatore di uno stato di Invalidità
   Permanente riconosciuto, di grado uguale o
   superiore a 34% (non rilevano le Invalidità
   Permanenti riconosciute per patologie mentali/
   psichiatriche)
- non riceva una pensione di invalidità o, comunque, non abbia presentato domanda per ottenerla (non rilevano le pensioni di invalidità eventualmente riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
- abbia fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute se richieste dalla Compagnia.

È inoltre necessario che, in caso di sottoscrizione di un Prestito Personale o di un Credito Finalizzato, il Finanziamento scada prima che l'Assicurato compia il 78° anno di età.

#### Articolo 3. A quali condizioni opera l'Assicurazione?

#### 3.1 - Condizioni al momento dell'Adesione

L'Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell'adesione:

- l'Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia
- l'Aderente o l'Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America
- l'Aderente o l'Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)
- · l'Aderente ha la propria residenza in Italia.

#### 3.2 - Condizioni durante l'Assicurazione

In caso di Assicurazione abbinata a Prestito Personale o Credito Finalizzato, la stessa opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

 l'Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

In caso di Apertura di linea di Credito, l'Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

• l'Aderente mantiene la propria residenza in Italia.

Inoltre, in tutti i casi, le garanzie rimangono in vigore fin tanto che:

- l'Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia
- gli Stati di cui l'Aderente e l'Assicurato erano cittadini al momento dell'adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America oppure gli Stati di cui l'Aderente e l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

#### L'Assicurato e l'Aderente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell'Assicurazione.

La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza del periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell'Italia, del domicilio abituale dell'Assicurato o della residenza dell'Aderente, oppure dopo l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America

Pagina 2 di 14



allo Stato di cittadinanza originaria dell'Aderente o dell'Assicurato).

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

#### Articolo 4. Come assicurarsi?

# Se l'importo del Finanziamento è superiore a 30.000 euro l'Assicurato deve completare e firmare il Questionario Medico predisposto dalla Compagnia. È possibile aderire all'Assicurazione con le seguenti modalità:

- alla presenza di un addetto della Contraente, all'interno dei locali della stessa, sottoscrivendo il Modulo di Adesione mediante firma autografa che l'Aderente potrà apporre sulla documentazione cartacea oppure mediante Firma Elettronica Avanzata, messa a disposizione dalla Contraente, che l'Aderente potrà apporre su Tablet/Pad;
- attraverso Tecnica di comunicazione a distanza e, segnatamente, sottoscrivendo il Modulo di Adesione a mezzo di Firma Elettronica Digitale sul sito web della Contraente (www.findomestic.it).

#### Articolo 5. Quanto durano le garanzie?

#### 5.1 - Quando iniziano?

Decorrono, cioè entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza.

#### 5.2 - Quando cessano?

Le garanzie cessano:

- alla naturale scadenza dell'Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, e comunque non oltre:
  - 121 mesi dalla data di erogazione del Prestito Personale
  - 84 mesi dalla data di erogazione del Credito Finalizzato.

Prima della naturale scadenza dell'Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:

- se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata
- in caso di Decesso, dalla data dell'evento
- se viene liquidata l'Indennità per Invalidità Permanente
- se l'Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio
- se l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America con effetto dall'acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi

disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell'Aderente o dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione.

Inoltre, in caso di Assicurazione abbinata a Prestito Personale o Credito Finalizzato, prima della naturale scadenza dell'Assicurazione, le garanzie possono cessare:

- se l'Aderente trasferisce la propria residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dalla data del trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato in cui l'Aderente ha trasferito, dopo l'adesione, la propria residenza originaria)
- se lei decide di estinguere il finanziamento o di esercitare il suo diritto alla Portabilità (> art. 5.3) (a meno che richieda di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria del contratto) con effetto dalla data indicata.

In caso di Assicurazione abbinata ad Apertura di linea di credito, prima della naturale scadenza dell'Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:

- se l'Aderente perde la propria residenza in Italia, con effetto dalla data di trasferimento della residenza
- qualora la linea di credito sia revocata ed il totale dovuto alla Contraente sia pari a zero
- quando la carta, su cui la linea di credito è stata aperta, sia scaduta e non rinnovata ed il totale dovuto alla Contraente sia pari a zero
- alla fine del mese di compimento dei 78 anni di età da parte dell'Assicurato.

# 5.3 - Che cosa succede se estinguo il Finanziamento in anticipo o se con la Portabilità trasferisco il contratto a un altro finanziatore?

# 5.3.1 - Estinzione Anticipata Totale o Portabilità in caso di Prestito Personale o Credito Finalizzato

In questi casi la copertura assicurativa termina il giorno dell'Estinzione Anticipata Totale o del trasferimento del Finanziamento, a meno che **entro 15 giorni** dalla richiesta di estinzione o di Portabilità del finanziamento lei non abbia richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria. Se la copertura termina, la Compagnia le restituisce la parte di Premio non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Pagina 3 di 14



Modalità di calcolo della parte di Premio relativa al periodo residuo:

- per il Premio puro, in base agli anni e frazioni di anno che mancano alla scadenza della copertura e al capitale assicurato residuo
- per i caricamenti, cioè la parte di Premio che copre i costi amministrativi e commerciali dell'assicuratore per la gestione del contratto, in base agli anni e frazioni di anno che mancano alla scadenza della copertura.

Dall'importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione.

Quanto mi restituisce Cardif se estinguo il Prestito Personale in anticipo?

#### Ipotesi:

Durata Polizza: 120 mesi

Importo del finanziamento: 10.000 euro Premio versato (totale): 650 euro

Premio versato (netto imposte - 2,5%): 649 euro Costi di emissione e costi di estinzione: 17,50 euro Periodo di Estinzione: 36 mesi dalla decorrenza Durata residua del finanziamento: 84 mesi

#### Calcolo del premio restituito da Cardif Assurance Vie:

Componente costi: 288,18 euro Componente premio puro: 119,37 euro

Totale: 407,55 euro

(-)Spese Amministrative: 17,50 euro Premio restituito: 390,05 euro

Accedendo al sito www.bnpparibascardif.it potrà ottenere l'informazione sull'esatto importo rimborsabile.

Quanto mi restituisce Cardif se estinguo il Credito

#### Ipotesi:

Durata Polizza: 84 mesi

Finalizzato in anticipo?

Importo del finanziamento: 5.000 euro Premio versato (totale): 245 euro

Premio versato (netto imposte – 2,5%): 244 euro Costi di emissione e costi di estinzione: 17,50 euro Periodo di Estinzione: 36 mesi dalla decorrenza Durata residua del finanziamento: 48 mesi

#### Calcolo del premio restituito da Cardif Assurance Vie:

Componente costi: 111,11 euro Componente premio puro: 18 euro

Totale: 129,11 euro

(-)Spese Amministrative: 17,50 euro Premio restituito: 111,61 euro

Accedendo al sito www.bnpparibascardif.it potrà ottenere

l'informazione sull'esatto importo rimborsabile.

Se invece lei ha richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria, tutte le garanzie

rimangono in vigore:

- se non sono state effettuate Estinzioni Anticipate Parziali → fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del finanziamento, secondo il piano originariamente sottoscritto,
- se sono state effettuate Estinzioni Anticipate Parziali → fino al termine e secondo l'importo risultanti dal piano determinato con l'ultima Estinzione Anticipata Parziale.

Se intende mantenere le coperture, scriva alla Compagnia, a mezzo posta, fax o e-mail ai seguenti recapiti:

Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita Casella Postale 550

20123 Milano

Fax: 02 30329809

#### Email: lineapersone@cardif.com

In caso di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità, contatti sempre il Servizio Clienti al numero **800.900.780** oppure dall'estero al numero +39 0277224686

(lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00).

# 5.3.2 - Estinzione Anticipata Totale o Portabilità in caso di Apertura di linea di Credito

La copertura assicurativa termina il giorno dell'Estinzione Anticipata Totale o del trasferimento del finanziamento e lei non dovrà più pagare il Premio.

# 5.4 - Che cosa succede se rimborso in parte il Finanziamento (Estinzione Anticipata Parziale)?

#### 5.4.1 - Estinzione Anticipata Parziale in caso di Prestito Personale o Credito Finalizzato

In questi casi la Contraente modifica il piano di rimborso del finanziamento mediante riduzione del numero delle rate. La Compagnia restituisce la parte di Premio pagato corrispondente alla riduzione della Prestazione e della durata della copertura assicurativa a seguito dell'Estinzione Anticipata Parziale, versando il relativo importo sul conto corrente utilizzato per il pagamento del Premio. Dall'importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione.

#### 5.4.2 - Estinzione Anticipata Parziale in caso di Apertura di linea di Credito

In questi casi la Contraente modifica il piano di rimborso del finanziamento mediante riduzione del numero delle rate. La Compagnia rimodula le rate di Premio ancora da pagare dopo l'Estinzione Anticipata Parziale in misura corrispondente alla riduzione della Prestazione e della durata della copertura assicurativa a seguito dell'Estinzione Anticipata Parziale.

Pagina 4 di 14



#### Articolo 6. Si può recedere dall'Assicurazione?

#### 6.1 - Il suo recesso

Lei può cambiare idea sull'adesione e recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo alla Compagnia con raccomandata A/R, fax o tramite e-mail ai seguenti recapiti:

Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita Casella Postale 550 20123 Milano Fax: 02 30329809

#### Email: lineapersone@cardif.com

La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione. Se l'Assicurazione è abbinata a Prestito Personale o a Credito Finalizzato, la Compagnia provvede a rimborsarle il Premio versato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il rimborso è effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che lei ha indicato nella comunicazione di recesso; se non c'è indicazione sarà utilizzato il conto corrente sul quale vengono addebitate le rate di Finanziamento. L'importo rimborsato è pari al Premio versato al netto delle imposte, della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto nonché delle spese amministrative per l'emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di adesione. È sempre possibile, con la comunicazione di recesso, chiedere espressamente che il rimborso del Premio avvenga tramite la riduzione della durata e/o dell'ammontare delle rate del finanziamento, per un importo corrispondente al Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto, nonché delle spese amministrative per l'emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di adesione. In tale ultimo caso, con l'avvenuta rimodulazione del finanziamento, la Compagnia è da lei espressamente liberata da ogni ulteriore obbligo di restituzione del Premio. In caso di recesso dall'Assicurazione abbinata ad Apertura di linea di credito, le verrà restituito, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. In caso di durata poliennale dell'Assicurazione, a fronte della riduzione di Premio che le è stata concessa nella misura indicata in queste Condizioni di Assicurazione, può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, deve comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni ai recapiti sopra indicati. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.

#### 6.2 - Il recesso della Compagnia

La Compagnia può recedere dall'Assicurazione se l'Aderente o l'Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). La Compagnia può, inoltre, recedere dall'Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.



Pagina 5 di 14



#### 7.1 - Decesso

Assicurati garantiti	Rischio	Prestazione
Tutti	Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura)	Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso, <b>esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate</b> . La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore di importo pari all'Indennità medesima. Per i Massimali > art. 9

#### 7.2 - Invalidità Permanente

Assicurati garantiti	Rischio	Prestazione
Tutti	Invalidità Permanente non inferiore	Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del
	al 60% dovuta a Infortunio o Malattia,	Sinistro.
	verificatisi dopo la Data di Decorrenza,	L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo
	in ogni caso nei limiti di quanto previsto	stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali
	all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla	importi di rate scadute e non pagate.
	copertura).	La Compagnia, in caso di Credito Finalizzato, in aggiunta all'indennità di
		cui sopra, liquida inoltre anche un indennizzo ulteriore di importo pari
	La valutazione dell'invalidità non tiene	all'Indennità medesima.
	conto di eventuali stati di invalidità già	Per i Massimali > art. 9
	presenti al momento dell'adesione.	

Per data del Sinistro si intende:

- In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL.
- In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo.

Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull'indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

#### 7.3 - Inabilità Temporanea Totale

Assicurati garantiti	Rischio	Prestazione
Tutti	Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura)	Se l'Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità pari alle rate mensili del finanziamento che scadono durante il restante periodo di inabilità, secondo il piano di rimborso risultante alla data del Sinistro.  Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia.  Per i Massimali > art. 9

**Franchigia:** 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicato sul certificato medico.

Pagina 6 di 14



# Articolo 8. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?

#### Per tutte le garanzie:

- dolo dell'Assicurato, dell'Aderente o del Beneficiario
- sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
- sinistri legati ad azioni intenzionali dell'Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico
- sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
- sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
- sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
- sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche, di paracadutismo o di sport aerei.

Per la sola garanzia **Inabilità Temporanea Totale**:

• interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.

# Articolo 9. A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia?

#### Se l'Assicurazione è abbinata al Prestito Personale, il Massimale è indicato in tabella:

Garanzia	Massimali
Decesso	100.000 Euro
Invalidità Permanente	100.000 Euro
Inabilità Temporanea Totale	<ul> <li>1.500 Euro per ciascuna rata mensile del Finanziamento, per un massimo di</li> <li>24 rate mensili per singolo Sinistro e</li> <li>36 rate mensili per l'intera durata della copertura</li> </ul>

Se l'Assicurazione è abbinata al Credito Finalizzato o all'Apertura di Linea di Credito, il Massimale è indicato in tabella:

Garanzia	Massimali
Decesso	60.000 Euro
Invalidità Permanente	60.000 Euro
Inabilità Temporanea Totale	<ul> <li>1.500 Euro per ciascuna rata mensile del Finanziamento, per un massimo di</li> <li>24 rate mensili per singolo Sinistro e</li> <li>36 rate mensili per l'intera durata della copertura</li> </ul>

Attenzione: con la Garanzia Inabilità Temporanea Totale lei riceverà un'Indennità di importo pari alle rate mensili del Finanziamento che scadono durante il periodo di inabilità, ma solo per il numero massimo di rate indicato in tabella (e non per tutte le rate restanti del Finanziamento, se di numero superiore).

### Articolo 10. Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro?

Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l'Aderente ad avere diritto all'Indennità.

Per la garanzia Decesso, Beneficiario dell'Indennità è la persona che, al momento del Decesso dell'Assicurato, risulta essere, nell'ordine:

- 1. Aderente, se persona diversa dall'Assicurato
- 2. *se Aderente e Assicurato coincidono:* fideiussore o garante, a qualunque titolo, del Finanziamento
- 3. *se non ci sono fideiussori o garanti:* cointestatario del Finanziamento insieme all'Aderente
- 4. *se non ci sono cointestatari:* il coniuge dell'Aderente non separato legalmente
- 5. *se non c'è il coniuge:* i figli dell'Aderente
- 6. *se non ci sono figli:* l'erede testamentario dell'Aderente
- 7. *se non ci sono eredi testamentari:* l'erede legittimo dell'Aderente.

In ogni caso, non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

L'Aderente rinuncia espressamente, nei confronti di Cardif Vie, al proprio diritto a revocare la designazione dei Beneficiari in caso di Decesso. Solo in caso di Portabilità è possibile indicare come Beneficiaria la banca che subentra nel finanziamento (Regolamento Isvap 35/2010). Il Beneficiario riceve l'Indennità direttamente dalla Compagnia oppure attraverso la Contraente.

Pagina 7 di 14



#### 11.1 - Prestito Personale o Credito Finalizzato

Se l'Assicurazione è abbinata a Prestito Personale o Credito Finalizzato, l'ammontare totale del Premio dipende dall'importo del Finanziamento e si ottiene come indicato in tabella:

		Garanzia	Formula di Calcolo		
Assicurazione abbinata a Prestito Personale PARTE VITA PARTE DANNI	Decesso Invalidità Permanente	6,15% * importo del Finanziamento	Totale premio parte Vita	TOTALE	
		Inabilità Temporanea Totale	0,35% * importo del Finanziamento	Totale premio parte Danni	PREMIO 6,50%

Per esempio:

Per un Prestito Personale di 10.000 Euro, il premio totale per la PARTE VITA è di 615,00 Euro (6,15%\*10.000) e per la PARTE DANNI a 35,00 Euro (0,35%\*10.000), per un ammontare totale di 650,00 Euro.

		Garanzia	Formula di Calcolo		
Assicurazione abbinata a Credito Finalizzato PARTE VITA PARTE DANNI	Decesso Invalidità Permanente	4,23% * importo del Finanziamento	Totale premio parte Vita	TOTALE	
		Inabilità Temporanea Totale	0,67% * importo del Finanziamento	Totale premio parte Danni	PREMIO 4,90%

Per esempio:

Per un Credito Finalizzato di 10.000 Euro, il premio totale per la PARTE VITA è di 423,00 Euro (4,23%\*10.000) e per la PARTE DANNI a 67,00 Euro (0,67%\*10.000), per un ammontare totale di 490,00 Euro.

Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l'eventuale imposta di assicurazione.

Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. Esso è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa alla Compagnia in un'unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del finanziamento.

Se l'Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione (applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie danni, come sopra indicata) rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del:

- 19,39% in caso di Prestito Personale
- 17,71% in caso di Credito Finalizzato

Il Premio indicato nel Modulo di adesione comprende già questa riduzione.

#### 11.2 - Apertura di linea di credito

L'ammontare totale del Premio dipende dall'importo della rata mensile di rimborso e si ottiene come indicato in tabella:

		Garanzia	Formula di Calcolo		
Assicurazione abbinata ad	abbinata ad VITA	Decesso Invalidità Permanente	4,27% * importo della rata	Totale premio parte Vita	TOTALE
Apertura di linea di credito	PARTE DANNI	Inabilità Temporanea Totale	0,63% * importo della rata	Totale premio parte Danni	PREMIO 4,90%

Per esempio:

Per una linea di credito con rata di rimborso mensile di 100,00 Euro, il premio totale per la PARTE VITA è di 4,27 Euro (4,27%\*100) e per la PARTE DANNI di 0,63 Euro (0,63%\*100), per un ammontare totale di 4,90 Euro.

Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l'eventuale imposta di assicurazione.

Il Premio si paga in anticipo e periodicamente. Il Premio si paga contestualmente alla rata mensile di rimborso (ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del premio, dove ciò sia possibile presso l'intermediario).

In occasione di campagne promozionali legate all'utilizzo di linea di credito anche l'importo del premio potrebbe subire riduzioni legate alla campagna stessa.

Pagina 8 di 14



#### Articolo 12. Come si denuncia un Sinistro?

Appena si verifica il Sinistro, deve comunicarlo immediatamente scrivendo alla Compagnia, a mezzo posta, fax o e-mail ai seguenti recapiti:

Cardif - Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Casella Postale 421 20123 Milano

fax 02 30329810

Email: documentisinistriprotezione@cardif.com

Per avere maggiori informazioni sulla denuncia del Sinistro, sui documenti necessari alla denuncia (di seguito indicati) e per conoscere lo stato della pratica di Sinistro, può telefonare al Servizio Clienti 800.900.780 oppure dall'estero al numero +39 0277224686 (lunedì - venerdì 8.30 - 19.00; sabato 9.00 - 13.00). Può inoltre denunciare online il sinistro sul sito www.bnpparibascardif.it.

I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:

#### Decesso

Per liquidare il Sinistro:

- · certificato di morte
- certificato medico che precisi le esatte cause della morte
- se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell'ultimo ricovero, a condizione però che contenga una "anamnesi patologica remota e prossima", cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso
- copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale
- copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia.

Per individuare chi ha diritto all'Indennità:

- documenti di identità di eventuali fideiussori o garanti
- se non ci sono *fideiussori* o *garanti* documenti di identità di eventuali cointestatari del Finanziamento
- se non ci sono cointestatari estratto dell'atto di matrimonio dell'Aderente se il Beneficiario è il coniuge
- se non c'è il coniuge copia dell'atto sostitutivo di notorietà che indica generalità, età e capacità di agire di tutti i figli

- se non ci sono i figli copia autenticata del testamento, se c'è, e copia dell'atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l'ultimo ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve indicarli con le loro generalità, l'età e la capacità di agire
- se l'Assicurato non ha lasciato testamento copia dell'atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l'Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi.

#### Invalidità Permanente

- certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale
- se la causa dell'Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l'Invalidità
- copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l'invalidità è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all'eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell'incidente.

#### Inabilità Temporanea Totale

- dichiarazione del medico curante
- qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una "anamnesi patologica remota e prossima", cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all'Inabilità Temporanea Totale.
   Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, la Compagnia dovrà ricevere tutta la documentazione. Potrà anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.

Attenzione: In relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso la Compagnia le ricorda che i dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alla vigente normativa nazionale in materia che attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un "interesse proprio".

A lei e ai suoi familiari spetta invece:

- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti
- consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia della Compagnia, che ne sosterranno tutti i costi.

Solo quando la Compagnia riceve tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.



Pagina 9 di 14



#### Articolo 13. Quando riceverò l'Indennità?

Entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta.
Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:

- in euro
- versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia ubicata in uno Stato membro dell'Unione Europea.

#### Articolo 14. Quale legge si applica a questo contratto?

La legge italiana.

#### Articolo 15. Come comunico con la Compagnia?

Tranne che per il recesso (> art. 6.1), per i sinistri (> art.12), per i reclami (> art. 19) e per la privacy (> art. 20), può inviare le sue comunicazioni a mezzo posta o email, ai seguenti recapiti:

#### Cardif - Back Office Protezioni - Post Vendita Casella Postale 550 20123 Milano

#### ZOIZS MITATIO

#### Email: servizioclienti@cardif.com

La Compagnia le scriverà all'indirizzo di posta che ha fornito, o per email se ha dato l'autorizzazione. Sul sito www.bnpparibascardif.it può accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione assicurativa secondo le modalità previste dall'IVASS. Al primo accesso, in occasione della registrazione, le verranno forniti user name e password, che potrà definire di volta in volta.

# Articolo 16. Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?

No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.

# Articolo 17. Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità?

Sì, per questo è importante che al momento dell'adesione lei fornisca informazioni vere e precise, soprattutto per quanto riguarda lo stato di salute dell'Assicurato. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In particolare, le informazioni richieste all'Assicurato al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della

conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenzia fin d'ora che non avrebbe consentito alla conclusione del contratto se avesse conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l'informazione inesattamente o reticentemente rappresentata e la causa degli stessi Sinistri

## Articolo 18. Qual è il foro competente in caso di controversia?

Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza che può nascere tra la Compagnia o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l'Aderente o l'avente diritto dall'altra, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.

#### Articolo 19. A chi devo inviare un eventuale reclamo?

#### Reclami alla Compagnia

Le se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), lei deve inviare una comunicazione scritta, per e-mail, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:

Cardif - Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi 3 20124 Milano Email: reclami@cardif.com

fax 02.77.224.265

E' possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul internet della Compagnia www.bnpparibascardif.it.

La Compagnia si impegna a risponderle entro 45 giorni. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.

#### Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.

COME COMUNICARE CON CARDIF



Pagina 10 di 14



L'intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

#### Reclami all'IVASS

Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo PEC, posta o fax, direttamente all'IVASS:

IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale 21 00187 Roma ivass@pec.ivass.it fax 06.42133206

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il suo nome, cognome, domicilio ed eventuale recapito telefonico
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo
- i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.

In ogni caso, può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e lei risiede in Italia, può presentare il reclamo a:

- l'autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può individuarla su www.ec.europa.eu/fin-net)
- l'IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informandola per conoscenza.

L'autorità di vigilanza del Paese della Compagnia è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution). Può inviare il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito

http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacp.html

#### Articolo 20. Protezione dei dati personali

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

I dati personali raccolti dall'Assicuratore sono necessari:

## a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:

- · Prevenzione delle frodi assicurative;
- Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- Contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

#### b. Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la gestione dei sinistri assicurativi e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell'Assicuratore;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione dell'Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

## c. Per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

- · prova del pagamento del premio o del contributo;
- · prevenzione delle frodi;
- gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
- elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
- elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la

Pagina 11 di 14



- gestione del rischio del Gruppo societario dell'Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali:
- formazione del personale dell'Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
- personalizzazione dell'offerta dell'Assicuratore dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
  - miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
  - promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato.

Tale obiettivo può essere raggiunto:

- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell'Assicuratore;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l'Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell'Assicuratore, ecc.);
- condividendo i dati personali dei Clienti con un'altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è – o diventerà – cliente di un'altra società del Gruppo; e
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che l'Assicuratore già tratta su di lui (es. l'Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).
- organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

L'Assicurato ha i seguenti diritti:

- Il diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
- Il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
- Il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.

- Il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
- Il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all'Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Se l'Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall'Assicuratore, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy").

Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che l'Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il "DPO", responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

#### Data Protection Officer

- > data.protection.italy@cardif.com
- > P.zza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.

In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Quando denuncia un sinistro, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute.

Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall'Assicuratore esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.

Quando stipula la polizza, il Cliente può talvolta

Pagina 12 di 14



essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico.

Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall'Assicuratore esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo.

Quando il Cliente compila un questionario sanitario **non cartaceo**, l'emissione o la non emissione di un'offerta e le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive - sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Cliente. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le malattie che riguardano l'Assicurato o gli incidenti subiti in passato).

Sulla base delle risposte del Cliente può essere emessa un'offerta assicurativa. Il premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture).

Il Cliente **ha il diritto di contestare** queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale dell'Assicuratore, che deve considerare il punto di vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell'Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all'indirizzo web già citato.



### Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità

Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull'indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).

Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di invalidità permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS

Formula di Calcolo	Tabelle INAIL	Tabelle INPS
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati	dal 20% al 33%	dal 21% al 30%
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile	65%	60%
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca	12%	10%
Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche)	dal 13% al 20%	dal 11% al 20%
Disturbo d'ansia generalizzato	non previsto	10%

## Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza 5099/01

#### **DECESSO**

Dario ha sottoscritto una copertura per 5 anni per capitale pari a 40.000 euro Trascorsi 3 anni, Dario muore in un incidente. Cardif a seguito del Decesso dell'Assicurato liquiderà ai beneficiari una somma pari al debito residuo da piano di ammortamento.

Es: Debito Residuo del Finanziamento (alla data del sinistro): 16.000 euro.
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: 16.000 euro.

#### **INVALIDITÀ PERMANENTE**

Al momento della stipula del prestito finalizzato all'acquisto di una moto Luca si assicura per 30.000 euro.
A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un'invalidità pari all'80%.

Cardif liquiderà a Luca una somma pari al 200% debito residuo da piano di ammortamento.

Es: Debito Residuo del Finanziamento (alla data del sinistro): 12.000 euro.

Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: 24.000 euro.

#### INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE

Anna riporta una frattura scomposta al femore. Nei successivi 8 mesi viene sottoposta a più operazioni. Cardif liquiderà ad Anna una somma pari alle rate mensili del finanziamento che perdurano nel periodo di inabilità, al netto della franchigia di 30 giorni.

Es: Periodo di inabilità 8 mesi.

Rate del finanziamento: 200 euro x 7 indennità = 1.400 euro Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: 1.400 euro.

Pagina 14 di 14





Prodotto Assicurativo

Numero Pratica Finanziamento

#### **MODULO DI ADESIONE**

alla Polizza Collettiva n° 5099/01 tra Findomestic Banca SpA e Cardif Assurance Vie (copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il finanziamento)

Io, Aderente								
Cognome e nome					Codice Fiscale			
Data di nascita	Sesso	Luogo di Nascita			Cittadina	nza	Professione	_
Documento	Numero	Rilasciato da	Data rila	scio	Luogo rii	ascio		_
Indirizzo di residenz	za	Città	Prov.	CAP	Stato	Telefono	e-mail	_
Domicilio abituale (	se diverso dalla residenza)	Città	Prov.	CAP	Stato			

#### CONFERMO

- di aver ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso e accettato, prima di firmare questa dichiarazione:
  - il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (modello Allegato 3)
  - la dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario (modello Allegato 4)
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni della Polizza collettiva n° 5099/01
- che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa
- di sapere che, in caso di Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, il numero delle Indennità mensili non sarà necessariamente uguale al numero delle rate del finanziamento che ancora rimangono da pagare
- di sapere ed accettare che il rimborso del Premio in caso di Estinzione Anticipata Parziale verrà effettuato sul conto corrente utilizzato per il pagamento del Premio

#### e, dunque, ADERISCO

alla Polizza collettiva n° 5099/01, indicando come Assicurato me stesso/a.

#### ATTENZIONE: costi per l'aderente

I premio, calcolato applicando il tasso percentua costi totali della copertura assicurativa per la du L'importo del Premio relativo alle singole garanzi Le spese di emissione del contratto sono di 5 eu inanziamento, le spese di rimborso sono di 12,5	ırata stabilita sono di e è indicato all'art. 11.1 de ro. In caso di rimborso del	elle Condizioni di As	sicurazione.	,
Luogo e data		Firma	dell'Aderente/Assicurato	

## Ai fini dell'efficacia dell'adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato DICHIARO INOLTRE

- di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
- di non ricevere una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda le invalidità riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
- di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati

Modulo di Adesione – Ed 10.2018	Pagina 1 di 2



Pagina 1 di 4



#### ATTENZIONE: le dichiarazioni dell'Assicurato sul suo stato di salute

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere.

Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230 euro è a carico dell'Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio

Luogo e data	Firma dell'Aderente/Assicurato
CLAUSOLE VESSATORIE	
assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 "A quali condizioni ope	degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni sulla copertura ra l'Assicurazione?"; 6.2 "Recesso della Compagnia"; 8 "Quali eventi monta l'indennità massima per ogni garanzia?"; 10 "Chi ha diritti istro?"; 13 "Quando riceverò l'indennità?".
Luogo e data	Firma dell'Aderente/Assicurato
DICHIARAZIONI ANTIRICICLAGGIO	
Consapevole della responsabilità penale che può derivare da	affermazioni non veritiere, dichiaro che:

#### DICHI

- tutti i dati e le dichiarazioni che ho fornito corrispondono al vero e sono aggiornati. Sono stati forniti anche per la normativa a contrasto del "riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo (art. 21.D. Lgs. n. 231/07)
- sono a conoscenza che le mie dichiarazioni sono sottoposte a verifica e a profilatura del rischio (art. 23 "obbligo di astensione" D. Lgs n. 231/07)

Luogo e data		Firma dell'Aderente/Assicurato

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR"), da Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l'Italia tramite l'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell'informativa ricevuta - effettuato da parte della Compagnia e di tutti i soggetti diversi indicati nell' informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell'informativa stessa.

Luogo e data	Firma dell'Aderente/Assicurato

Modulo di Adesione - Ed 10.2018 Pagina 2 di 2



Pagina 2 di 4



Prodotto Assicurativo

Numero Pratica Finanziamento

#### **MODULO DI ADESIONE**

alla Polizza Collettiva nº 5099/01 tra Findomestic Banca SpA e Cardif Assurance Vie (copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il finanziamento)

Io, Aderente Cognome e nome Codice Fiscale Luogo di Nascita Data di nascita Professione Sesso Cittadinanza Documento Numero Rilasciato da Data rilascio Luogo rilascio Indirizzo di residenza Prov. CAP Telefono Stato Domicilio abituale (se diverso dalla residenza) Città CAP Stato Prov.

#### **CONFERMO**

- di aver ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso e accettato, prima di firmare questa dichiarazione.
  - il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (modello Allegato 3)
  - la dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario (modello Allegato 4)
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni della Polizza collettiva n° 5099/01
- che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa
- di sapere che, in caso di Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, il numero delle Indennità mensili non sarà necessariamente uguale al numero delle rate del finanziamento che ancora rimangono da pagare

#### e, dunque, ADERISCO

alla Polizza collettiva n° 5099/01, indicando come Assicurato me stesso/a.

#### ATTENZIONE: costi per l'aderente

I costi totali della copertura assicurativa per ciascuna mensilità sono pari al 4,90% della somma da rimborsare mensilmente in relazione all'uso della carta revolving (di cui 68.85% riconosciuti all'intermediario). Ad esempio: se la somma mensile da rimborsare ammonta ad Euro 100,00, i costi totali ammontano a 4,90 euro, di cui 3,36 euro sono riconosciuti all'intermediario.

L'importo del Premio relativo alle singole garanzie è indicato all'art.	11.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Luogo e data	Firma dell'Aderente/Assicurato

## Ai fini dell'efficacia dell'adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato DICHIARO INOLTRE

- di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
- di non ricevere una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda le invalidità riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
- di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati

Modulo di Adesione – Ed 10.2018	Pagina 1 di 2



Pagina 3 di 4



#### ATTENZIONE: le dichiarazioni dell'Assicurato sul suo stato di salute

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere.

Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230 euro è a carico dell'Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti 800.900.780).

Luogo e data	Firma dell'Aderente/Assicurato
CLAUSOLE VESSATORIE	
Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 "A quali condizioni opera l'As situazioni sono esclusi dalle coperture?"; 9 "A quanto ammonta all'indennità in caso di sinistro?"; 12 "Come si denuncia un Sinistro?"	sicurazione?"; 6.2 "Recesso della Compagnia"; 8 "Quali eventi o l'indennità massima per ogni garanzia?"; 10 "Chi ha diritto
Luogo e data	Firma dell'Aderente/Assicurato
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L'Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell'informa	ntiva sul trattamento dei dati personali fornita ai sensi del

Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR"), da Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l'Italia tramite l'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell'informativa ricevuta - effettuato da parte della Compagnia e di tutti i soggetti diversi indicati nell' informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell'informativa stessa.

Luogo e data	Firma dell'Aderente/Assicurato
▼	

Modulo di Adesione - Ed 10.2018

Pagina 2 di 2

